

19570/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENNARO MARASCA

Dott. ANTONIO BEVERE

Dott. SILVANA DE BERARDINIS

Dott. PIERO SAVANI

Dott. STEFANO PALLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


avverso la sentenza n. 2595/2009 CORTE APPELLO DI GENOVA, del
24/01/2014

visiti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDENZA del 07/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Selvaggi
che ha concluso per *l'annullamento della sentenza*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

UDENZA PUBBLICA
DEL 07/04/2015
SENTENZA
N. 1202
- Presidente -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 32010/2014
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -



FATTO E DIRITTO

ricorre avverso la sentenza 24.1.14 della Corte di appello di Genova che ha confermato quella in data 24.9.08 del locale tribunale con la quale è stato condannato, concesse attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativi al fallimento della s.r.l., dichiarato in data 13.7.06, società di cui il amministratore unico ed avente come oggetto sociale la commercializzazione di preziosi e oggetti d'arte.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici considerato che era emerso dalla relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni del fallito acquisite dal curatore che l'imputato aveva consegnato a tale ovvero a società al medesimo riconducibili di fatto ed operanti anch'esse nel settore della vendita di preziosi, il magazzino delle > e ciò al fine di estinguere i debiti con i creditori di quest'ultima>.

Era però rimasto incerto se ciò fosse avvenuto in virtù di contratto di affitto di azienda o sulla base di altro schema contrattuale, ma era certo - sostiene il ricorrente - che la cessione non era avvenuta senza contropartita economica, tanto che nella sentenza del Tribunale di Genova a carico del si dava atto di 45.000,00 euro pagati da quest'ultimo ai creditori del conferma dell'esistenza di un patto di remunerazione a favore della s.r.l.

Avva quindi errato la Corte genovese nell'equiparare l'omesso approntamento di idoneo contratto a supporto di detta cessione, ovvero la mancata costituzione di idonee garanzie di pagamento del prezzo, con le condotte di distrazione o di dolosa dissipazione, per cui, al più, la condotta dell'imputato poteva farsi rientrare sotto la previsione di cui all'art.217, comma 1, n.2 l.fall., che sanziona la manifesta imprudenza dell'imprenditore, anche perché l'imputato aveva tentato di

formalizzare il rapporto negoziale predisponendo un accordo scritto il 15.5.04 ed un inventario in cui erano indicati i beni trasferiti.

Quanto all'atteggiamento confessorio del
questi aveva semplicemente ammesso di non
essere in grado di fornire una giustificazione alla fiducia impropriamente riconosciuta al
'facendiere' mentre in ordine all'addebito di bancarotta fraudolenta documentale - si

deduce con il secondo motivo - la motivazione dei giudici di appello era *per relationem* alla
decisione del tribunale, ma il fatto era insussistente poiché il libro giornale e quello degli inventari,
nonché i bilanci per gli esercizi 2004 e 2005, non erano stati aggiornati in quanto dall'aprile del
2004 la società aveva cessato ogni attività, con il trasferimento dei beni al
mentre i

bilanci per gli esercizi precedenti erano disponibili.

Poteva quindi al più configurarsi - conclude il ricorrente - il meno grave reato di cui all'art.217
L.fall., anche perché non era nella specie rinvenibile l'elemento soggettivo, in quanto se pure era
sufficiente il dolo generico, era tuttavia necessario che esso si atteggiasse quale dolo intenzionale,
finalizzato a rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari dell'impresa fallita.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

La riduttiva ricostruzione degli accadimenti proposta dal ricorrente, oltre ad essere sostanzialmente
retteriva delle doglianze già prospettate con l'atto di appello e compiutamente disattese dai giudici
di secondo grado, non tiene conto delle inequivoche risultanze processuali che sono a fondamento
del giudizio di colpevolezza del

per le ipotesi di bancarotta addebitategli.

E' infatti rimasto incontestabilmente accertato - secondo quanto rimarcato dai giudici genovesi -
che il curatore fallimentare, per quanto in questa sede interessa, non ha reperito alcun bene in sede
di inventario, né somme all'attivo della fallita, mentre l'imputato non risulta aver tenuto i bilanci

degli anni 2004 e 2005, né le scritture e i libri contabili, per stessa ammissione del

con la scarsa attendibilità delle movimentazioni e delle consistenze di magazzino, come pure della
movimentazione del conto cassa, inattendibile secondo le risultanze della relazione peritale e

comunque non più tenuta dal 31.12.04 fino alla dichiarazione di fallimento, senza che inoltre vi sia stata traccia alcuna della somma di € 38.816,08 costituente la consistenza di cassa al 31.12.04.

Poiché la sin dal settembre del 2003 versava in sostanziale stato di insolvenza, non essendo più in grado di corrispondere il canone per l'affitto di azienda né di pagare i fornitori,

nell'aprile del 2004, chiuso di fatto il negozio di Corso
aveva trasferito -
presso la società
come è risultato incontestabilmente provato - gioielli e merce della
di Piazza
riconducibile al
senza alcuna fatturazione e

senza che l'imputato - hanno sottolineato i giudici di merito - sia stato in condizione di produrre neanche un inventario al riguardo.


Tale condotta del tutto correttamente è stata ritenuta integrare gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, avendo in tal modo il
consegnato merce per un
ingente valore (€ 248.192,00) al
senza alcun contratto scritto e senza alcuna forma di
garanzia, non per semplice negligenza, ma volontariamente e consapevolmente dispendendo così, in
una situazione di conclamata crisi finanziaria della società, l'intero patrimonio della

impedendo ai creditori di rivalersi su di esso.

In parallelo, secondo anche le considerazioni sopra svolte, vi è stato - come perspicuamente sottolineato ancora dalla Corte figure nell'evidenziare la macroscopicità e gravità delle irregolarità contabili indicate dal curatore - la tenuta delle scritture contabili consonante all'atteggiamento, non certo meramente negligente; dell'imputato, il quale ha reso volontariamente impossibile la ricostruzione dei movimenti di denaro e delle relative cause proprie e in maggior misura nel momento in cui veniva ad attuarsi il trasferimento del consistente patrimonio della fallita in favore del

In base a semplici accordi verbali, e senza alcuna forma di garanzia, che avevano consentito la dispersione di un patrimonio societario di circa 300.000 euro.

Al rigo del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Fallimentari e Società.it

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Roma, 7 aprile 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Stefano Janna

IL PRESIDENTE
[Signature]

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 12 MAG 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzise
C.R. n. 2

[Signature]